

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 30/03/2026

FATTO

Il ricorrente lamenta di aver appreso, per effetto del rifiuto di una richiesta di mutuo, dell'esistenza di una segnalazione negativa del proprio nominativo dal 2015, effettuata dall'intermediario odierno resistente, *servicer* di una società veicolo, e dichiara di non aver intrattenuto alcun rapporto di credito con il segnalante.

Lamenta la mancanza di un preavviso, in forza del quale avrebbe potuto evitare la segnalazione. Sostiene di aver patito un danno patrimoniale derivante dalla mancata concessione del credito richiesto e un danno non patrimoniale per la lesione della propria reputazione, che ritiene dimostrabile in via presuntiva.

Inoltre, evidenziando che le segnalazioni in questione sono state cancellate e che l'illegittimità è perdurata dal 2019 al 2025, quantifica il danno subito in € 50.000,00, in considerazione dell'ammontare del mutuo richiesto e non concesso e dell'importo complessivo segnalato, pari a € 300.000,00.

Chiede quindi di *“accertare e dichiarare la responsabilità di [intermediario], per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi a danno del [ricorrente] e per la sua permanenza quantomeno dal 2019 al luglio 2025; per l'effetto, condannare [intermediario], al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (di immagine e reputazionale), per un ammontare forfettariamente quantificato in euro 50.000,00”*.

Costitutosi, l'intermediario afferma di essere una società autorizzata all'esercizio dell'attività finanziaria, di essere iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e di svolgere attività di *servicing* finalizzata alla gestione e al recupero di crediti in sofferenza.

Precisa di non esercitare invece attività bancarie, quali la raccolta del risparmio e l'erogazione del credito.

Tanto premesso, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il rapporto, definito come attività di *servicing* e *cash management*, assume la natura giuridica di un mandato all'incasso, dietro corrispettivo.

Ritiene di non essere titolare del credito e che l'attività affidata al *servicer* non consente di imputare a quest'ultimo la segnalazione.

Eccepisce altresì il difetto di legittimazione passiva della stessa SPV, titolare del credito, in quanto non è un soggetto rientrante nel novero degli intermediari soggetti al procedimento ABF.

Nel merito, evidenzia che l'esposizione debitoria del ricorrente deriva da un mutuo fondiario, la cui garanzia immobiliare è stata escussa nel 2007 nell'ambito di una procedura esecutiva avviata dalla SPV e conclusasi con un incasso che non ha soddisfatto l'intero credito.

Precisa che, successivamente all'incasso, non è stata espletata alcuna ulteriore attività per il recupero del debito residuo e che, in mancanza di atti interruttivi, il credito è stato ritenuto prescritto; pertanto, sono state eseguite le cancellazioni da febbraio 2019 a maggio 2025.

In ogni caso, ritiene infondata la richiesta risarcitoria, considerato che il ricorrente non ha provato il danno subito.

Chiede pertanto che l'Arbitro dichiari: “

- 1) *la propria carenza di legittimazione, ritenendo di conseguenza la stessa indenne da ogni richiesta, con rigetto di ogni istanza del ricorrente formulata in suo danno;*
- 2) *la carenza di legittimazione passiva della SPV attuale titolare del credito;*
- 3) *dichiarare cessata la materia del contendere;*
- 4) *in ogni caso rigettare il ricorso e la domanda risarcitoria in quanto infondata ed indimostrata;*
- 5) *con vittoria di spese”.*

In sede di repliche, il ricorrente contesta l'eccezione preliminare evidenziando che la giurisprudenza arbitrale riconosce la legittimazione passiva del *servicer*.

Nel merito, evidenzia che l'intermediario non ha fornito la prova del giudizio intrapreso e conclusosi nel 2007; quanto al danno, afferma di aver fatto ricorso a cure mediche specialistiche, in conseguenza della scoperta della segnalazione.

Insiste per l'accoglimento del ricorso.

All'atto delle controrepliche, l'intermediario ribadisce quanto affermato nelle controdeduzioni, precisando che l'attività di segnalazione consegue a una verifica, a seguito della quale il credito è stato ritenuto prescritto mentre la persistenza della segnalazione è stata legittima fino al 2017, ossia dieci anni dopo la conclusione della procedura esecutiva.

Ribadisce la mancanza di elementi probatori a supporto della richiesta risarcitoria, non essendo sufficienti il generico riferimento a una situazione di stress emotivo e il rifiuto di un finanziamento.

DIRITTO

L'intermediario eccepisce preliminarmente di essere stato nominato procuratore della società I*** (c.d. SPV) e di svolgere attività di *servicer*, ossia di gestione e recupero dei crediti, che non consente di imputargli la segnalazione, il conseguente difetto di legittimazione passiva.

Aggiunge anche che la SPV, società titolare del credito che ha proceduto alla segnalazione, ugualmente non sarebbe legittimata passivamente nel procedimento dinanzi all'ABF in quanto non rientrante nel novero dei soggetti nei cui confronti può essere presentato ricorso in seguito alla disciplina introdotta con la l. n. 130/1999.

Sul punto, si deve rammentare che la circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia prevede che: “*L'ente tenuto alla segnalazione alla Centrale dei rischi è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario*”

(Cap. II, Sez. 1, §2).

Secondo l'orientamento condiviso dei Collegi la legittimazione del *servicer* a disporre la cancellazione delle segnalazioni in CR sussiste qualora, in base agli atti, la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni (così Collegio di Bologna, decisione n. 12923/2024; Collegio di Napoli, decisione n. 7258/2023).

Tuttavia, pur non essendo in atti la procura conferita dalla SPV al *servicer*, i Collegi hanno ritenuto sussistente la legittimazione passiva della resistente, valorizzando una delle seguenti circostanze: l'intermediario compare sulla visura nella lista dei *servicer*; ha stipulato il contratto da cui trae origine l'iscrizione; le comunicazioni aventi ad oggetto l'andamento del rapporto sono state effettuate dalla resistente, che risulta anche beneficiaria delle cambiali emesse dalla ricorrente (Collegio di Bari, decisioni nn. 8693/2024, 6093/2024 e 9333/2022; Collegio di Roma, decisione n. 12958/2023; Collegio di Bologna, decisione n. 1701/2022).

Nel caso di specie non è in atti una procura, ma dalla visura CR versata in atti emerge che l'indicazione del nominativo dell'intermediario convenuto è presente esclusivamente nella "*Lista dei Servicer*" di tale società, in calce alla visura stessa.

Ne consegue che l'eccezione preliminare non è meritevole di accoglimento e la disamina del ricorso può proseguire nel merito.

Dalle visure in atti, aggiornate al 20/12/2024, risulta che il credito in questione è stato appostato a sofferenza dal mese di gennaio 2006 al mese di ottobre 2024, per un importo iniziale utilizzato di € 145.128,00.

È pacifico tra le parti che la segnalazione in contestazione sia stata cancellata dall'intermediario resistente dal 2019 al 2025 per intervenuta prescrizione del credito segnalato; lo stesso ricorrente allega una comunicazione del 25/07/2025 proveniente dall'intermediario che conferma tale cancellazione.

Come già evidenziato, tale cancellazione è avvenuta a fronte del riconoscimento, da parte della resistente, dell'intervenuta prescrizione del credito.

Il ricorrente sembra contestare l'esistenza del rapporto di credito oggetto di segnalazione, sebbene abbia richiesto esclusivamente di accertare la responsabilità dell'intermediario per la "*permanenza quantomeno dal 2019 al luglio 2025*".

Secondo le vigenti disposizioni ABF (Sez. I, par. 4), all'Arbitro non possono essere sottoposte controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data (*dies a quo*) di proposizione del ricorso.

Posto che il ricorso risulta presentato il 13/11/2025, il Collegio non risulterebbe competente a giudicare comportamenti anteriori al 13/11/2019.

Non di meno, osserva il Collegio che l'intermediario ha ammesso che, in mancanza di atti interruttivi, la prescrizione del credito in forza del quale è stata effettuata la segnalazione è maturata dal 2017; però la segnalazione è proseguita fino al 2025, quando ne è stata disposta la cancellazione a partire dal 2019 e solo per effetto delle doglianze del ricorrente.

Nulla deduce né sulla legittimità dell'originaria segnalazione, né è soprattutto sui motivi della sua permanenza.

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che la condotta dell'intermediario sia censurabile in quanto contraria ai doveri di buona fede e correttezza, e foriera di conseguenze pregiudizievoli.

A quest'ultimo riguardo, il ricorrente afferma di aver subito un danno patrimoniale, in considerazione del mancato accesso al credito, e non patrimoniale "*di immagine e reputazionale*" a causa della segnalazione pregiudizievole del proprio nominativo, che quantifica forfettariamente in € 50.000,00.

Con riferimento al danno patrimoniale da "mancato accesso al credito" i Collegi ritengono che non sia sufficiente, ai fini risarcitori, la mera allegazione di dinieghi di credito provenienti da altri intermediari basati sulla presenza di segnalazioni presso le banche dati creditizie, incombendo sul ricorrente l'onere di provare il danno con maggiore analiticità.

Inoltre, l'orientamento condiviso richiede che il ricorrente fornisca la prova di un *“danno concretamente riconducibile a tali segnalazioni”*, ossia che il diniego *“sia stato cagionato esclusivamente dalle segnalazioni negative all'origine del ricorso”* (così Collegio di Bari, decisione n. 13088/2024; Collegio di Bologna, decisione n. 12701/2024; Collegio di Roma, decisione n. 22135/2021).

È stato ritenuto provato il nesso causale tra la segnalazione negativa e il mancato accesso al credito se nella lettera di diniego del finanziamento del terzo intermediario viene fatto espresso riferimento a una banca dati creditizia nella quale è presente soltanto la segnalazione effettuata dall'intermediario resistente (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 8365/2023; Collegio di Roma, decisione n. 7672/2023).

Nel caso di specie, il ricorrente afferma di aver presentato una richiesta di mutuo ipotecario per € 90.000,00 nel mese di ottobre 2024 e che l'intermediario terzo avrebbe giustificato il proprio diniego in data 29/11/2024 facendo riferimento alla consultazione della CR, in cui il suo nominativo risultava segnalato *“in Sofferenza”*.

Si deve osservare che nelle visure in atti è presente unicamente la segnalazione effettuata dalla resistente.

Sulla scorta di tali allegazioni, si può affermare che effettivamente il diniego all'accesso del credito nel 2024 sia stato effetto della segnalazione negativa presente in CR e oggetto del presente procedimento. Quanto al danno non patrimoniale, secondo quanto precisato dal Collegio di Coordinamento, è nozione di comune esperienza che le segnalazioni in CR e SIC determinino in tutti coloro che possono visionarle il convincimento che il soggetto segnalato non sia un buon pagatore. Conseguentemente, l'illegittimità sostanziale della segnalazione cagiona un danno-conseguenza che, se provato, deve essere risarcito.

Tale danno può reputarsi provato anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza.

Il medesimo Collegio di Coordinamento ha definito il *“danno morale”* come la sofferenza soggettiva (transeunte turbamento dell'animo, dolore intimo) cagionata dal fatto lesivo, la cui intensità e durata assumono rilevanza non ai fini dell'esistenza del danno, ma della quantificazione del risarcimento e ha inoltre precisato che, attenendo tale pregiudizio a un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento dell'organo decidente, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri.

Il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto (Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/2019).

Ai fini della sua liquidazione equitativa occorre tener conto di alcuni indici presuntivi di valutazione, quali l'entità della somma menzionata dall'erronea segnalazione, il tempo di permanenza della stessa, l'eventuale esistenza di altri rapporti aventi andamenti regolari, la trasmissione da parte dell'intermediario del preavviso di segnalazione, l'ammissione di responsabilità dell'intermediario, la generale condotta tenuta da quest'ultimo nonché, infine, la qualità del ricorrente (così Collegio di Roma, decisione n. 13041/2024).

Nel caso di specie, in sede di repliche, a supporto del proprio stato di salute, il ricorrente ha prodotto una prescrizione farmacologica del 15/02/2025.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento e – tenuto conto dei richiamati indici giurisprudenziali di valutazione e quantificazione del pregiudizio sofferto – il danno debba essere liquidato equitativamente nella misura di € 3.000,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 3.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE